

(N. 1183-A)

*Urgenza*

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## RELAZIONI DELLA COMMISSIONE SPECIALE

### nominata dal Presidente

COMPOSTA DEI SENATORI

BOSCO LUCARELLI, *presidente*; MANCINI, *vice presidente*; RAJA e LANZETTA, *segretari*; ALLEGATO, ARMATO, AZARA, BOSI, CANALETTI GAUDENTI, CIASCA, CUFFARI, FANTUZZI, FOCACCIA, GRIECO, ITALIA, JANNUZZI, LUSSU, MASTINO, MEDICI, MCLÈ Salvatore, OTTANI, PARATORE, PEZZULLO, PIEMONTE, RAVAGNAN, ROMANO Domenico, SALOMONE, SPEZZANO, TARTUFOLI, VALMARANA, VENDITTI, ZOLI e ZOTTA

SUL

## DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 13 luglio 1950 (V. Stampato N. 1171-Urgenza)*

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

di concerto con tutti i Ministri

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA  
IL 14 LUGLIO 1950

Comunicato alla Presidenza il 25 luglio 1950

Esecuzione di opere straordinarie di pubblico interesse  
nell'Italia settentrionale e centrale.

## RELAZIONE DELLA MAGGIORANZA

ONOREVOLI SENATORI. — I due disegni di legge nn. 1182 e 1183, già approvati dalla Camera dei deputati e presentati ora dal Governo al Senato, riguardano rispettivamente la istituzione della « Cassa per il Mezzogiorno » e la « Esecuzione di opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia settentrionale e centrale ».

Per quanto questi disegni di legge affrontino, per un periodo decennale e con particolari stanziamenti, l'esecuzione di opere pubbliche straordinarie nelle zone economicamente meno sviluppate del nostro Paese, differiscono tuttavia in un punto fondamentale.

Mentre cioè per il Mezzogiorno viene istituita una Cassa che, fornita di autonomia giuridica, finanziaria ed organizzativa, possa predisporre opere straordinarie di pubblico interesse, la costituzione di un organismo autonomo per le regioni centro-settentrionali d'Italia non si rivela, secondo il Governo proponente, « altrettanto necessaria sia perchè le zone e località economicamente depresse sono di gran lunga meno estese che nell'Italia meridionale e insulare, sia perchè, anche là dove esse si rinvengono, presentano caratteristiche meno gravi e preoccupanti, rendendo possibile l'esecuzione di opere straordinarie attraverso i normali organi dell'Amministrazione dello Stato e l'esperimento delle normali procedure di progettazione ed attuazione tecnica ».

Per quanto la Commissione ritenga, contrariamente al parere del Governo, che le zone e località economicamente depresse dell'Italia centrale e settentrionale, pure essendo ben limitate, non presentano caratteristiche meno gravi e preoccupanti di quelle dell'Italia meridionale ed insulare, la costituzione per il centro-settentrione d'Italia di un ente autonomo o, meglio, di una sezione autonoma speciale della « Cassa per il Mezzogiorno », come è

stato proposto nell'altro ramo del Parlamento, appare effettivamente inopportuna perchè avrebbe fatto perdere alla « Cassa per il Mezzogiorno » quel carattere di particolarità « proprio della sua denominazione e della sua specifica e ben circoscritta funzione di organo destinato alla risoluzione degli specifici problemi politici, amministrativi, economici e sociali del Mezzogiorno d'Italia ».

Pertanto, a norma dell'articolo 1 del presente disegno di legge « a partire dall'esercizio finanziario 1950-51 e fino all'esercizio 1959-60 incluso, i Ministeri dei lavori pubblici e dell'agricoltura e delle foreste provvederanno, nell'ambito delle rispettive competenze e sostenendo gli oneri previsti a carico dello Stato dalla legislazione vigente » a fare eseguire nelle località economicamente depresse dell'Italia settentrionale e centrale opere straordinarie di interesse pubblico e precisamente quelle « per la sistemazione dei bacini montani, la bonifica, l'irrigazione, la trasformazione agraria, anche in dipendenza dei programmi per la riforma fondiaria, la viabilità ordinaria non statale, gli acquedotti e relative fognature principali ».

Come si vede, il disegno di legge, mentre precisa la natura delle opere da eseguirsi, il loro carattere affatto straordinario, i limiti di tempo e di luogo in cui vanno compiute, « conserva in pieno la competenza dei due Ministeri tecnici, quello dei lavori pubblici e quello dell'agricoltura e delle foreste, quanto a iniziativa e attuazione ».

Non è stato così accettato dal Governo il criterio di sottoporre al Parlamento una serie di provvedimenti distinti per ciascuna zona del Centro-Settentrione d'Italia ritenuta ad economia depressa e indicanti, nelle linee generali, le opere da compiersi nelle rispettive

zone, il piano finanziario e la designazione dell'organo amministrativo incaricato dell'esecuzione delle opere stesse.

La Commissione non può non approvare il criterio seguito dal Governo, data l'urgenza e la indifferibilità delle opere straordinarie da eseguire e le lungaggini e le difficoltà che sarebbero derivate per la preparazione di tali distinti provvedimenti.

Non sono tuttavia mancate le critiche al quinto comma dell'articolo 1 per il quale la dichiarazione e delimitazione di zona depressa è fatta, di concerto col Ministro del tesoro, da un Comitato di Ministri, nominato dal Consiglio dei Ministri.

Ma tali critiche, a parere della Commissione, mancano di serio fondamento, non essendovi dubbio circa i criteri da seguirsi per la identificazione di tali zone, criteri che si deducono da un complesso di elementi del tutto obiettivi, di carattere ecologico, produttivistico e soprattutto sociale (pauperismo, disoccupazione, analfabetismo, mortalità, morbilità, tenore di vita delle popolazioni).

A questo proposito mi sia consentito di sottolineare, nel Centro-Settentrione d'Italia, le tristi condizioni degli abitanti di non poche località dell'alto Lazio (comprese nelle provincie di Roma e di Viterbo), di talune zone montane, in completo abbandono, del Veneto, come ad esempio il Bosco Montello, e quelle, parimenti tristi, dei contadini del Basso Polessino dove, come ebbi occasione di rilevare in un mio discorso al Senato del 2 luglio 1948, « in conseguenza dell'affollamento promiscuo nelle case e della insufficienza igienica e spaziale delle abitazioni si va sempre più sviluppando una miserevole carenza morale ».

Per queste ragioni, di carattere essenzialmente sociale, la Commissione fa voti, analogamente a quanto è stato fatto nella Camera dei deputati, che siano tenuti presenti, per la identificazione e dichiarazione di zona depressa, i criteri sopra espressi ma primo fra tutti quello riguardante il tenore di vita delle popolazioni lavoratrici.

Il sesto comma dell'articolo 1 per cui « le indennità da corrispondere ai proprietari dei terreni espropriati, in esecuzione dei programmi per la riforma fondiaria, non rientrano tra le spese che devono essere sostenute con i fi-

nanziamenti previsti dall'articolo 5 » ha lo scopo precipuo di non assottigliare i fondi che sono stati messi a disposizione per l'esecuzione delle opere previste e che in verità appaiono inadeguati, dato che i soli acquedotti che si devono costruire nelle zone depresse del Centro-Settentrione d'Italia assorbirebbero la metà circa delle somme disponibili.

Notevole il settimo comma dello stesso articolo che stabilisce il principio che gli stanziamenti previsti dalla presente legge costituiscono capitolo straordinario dei bilanci dei Ministeri dei lavori pubblici e dell'agricoltura e delle foreste. In conseguenza restano ferme le attribuzioni e gli oneri di detti Ministeri per le spese, anche straordinarie, alle quali lo Stato provvede con carattere di generalità e al cui finanziamento viene fatto fronte mediante stanziamenti nei singoli stati di previsione dei Ministeri stessi.

L'articolo 3 opportunamente determina che « i programmi delle opere da eseguirsi in ogni esercizio finanziario saranno predisposti e coordinati di concerto tra i Ministeri interessati per l'ammontare annuo di lire 20 miliardi » e sottoposti all'approvazione dell'apposito Comitato di Ministri e va messo in relazione con l'articolo 4 per il quale « nella predisposizione e coordinazione dei programmi dovranno essere tenute in particolare considerazione le necessità delle zone depresse di montagna ».

Da tale formulazione risulta che ai due Ministeri competenti sono congiuntamente mandati il compito di coordinare il programma dei lavori da eseguire e quello del relativo finanziamento « nell'ovvia considerazione » come opportunamente afferma il Governo proponente « che i programmi non possono essere predisposti in base a soli criteri tecnici, ma anche ad esigenze economiche e sociali, sia nell'interesse di una maggiore produttività delle zone e località depresse, che di una più intensa occupazione di mano d'opera ».

Si è voluto da taluni prospettare la possibilità di un conflitto di competenza tra i due Ministeri competenti, ma tale eventualità è da escludersi, dovendo la programmazione dei lavori essere sottoposta all'approvazione del Comitato di Ministri.

Data l'eventualità di dover ricorrere all'espropriazione di beni dei privati, lo stesso ar-

articolo 3 stabilisce che « con decreto da emanarsi dal Ministro competente è dichiarata, a tutti gli effetti, la pubblica utilità delle opere approvate » mentre, ai fini dell'occupazione provvisoria di detti beni, « le opere stesse sono considerate indifferibili ed urgenti ai sensi e per gli effetti dell'articolo 71 della legge 25 giugno 1865, n. 2359 ».

Infine nell'articolo 5 del disegno di legge si provvede al finanziamento delle opere da compiersi nel decennio. All'uopo si stabilisce che per l'esercizio finanziario 1950-51 si preleveranno dal conto speciale (fondo lire) di cui all'articolo 2 della legge 4 agosto 1948, n. 1108, lire 12.059.313.000, mentre a carico del bilancio del Ministero del tesoro saranno stanziati, per coprire la differenza necessaria a raggiungere l'importo di 20 miliardi, lire 7.940.687.000, alle quali si farà fronte con quota parte delle maggiori entrate tributarie previste coi provvedimenti fiscali indicati nello stesso articolo; e che « a partire dall'esercizio finanziario 1951-52 in

ciascuno degli esercizi finanziari fino a quello 1959-60 incluso sarà stanziata la somma complessiva di 20 miliardi ripartita fra il Ministero dei lavori pubblici e quello dell'agricoltura e delle foreste » in relazione ai programmi riguardanti le opere di cui all'articolo 1.

ONOREVOLI SENATORI. — La Commissione, rendendosi conto della assoluta necessità ed urgenza di attenuare la grave situazione in cui si trovano talune zone dell'Italia centrale e settentrionale, vi invita ad approvare il presente disegno di legge, così come ci viene presentato.

Questo disegno di legge, mentre rappresenta l'adempimento di un impegno del Governo, non mancherà di attenuare i disagi di laboriose popolazioni e di diminuire, sia pure limitatamente, il doloroso fenomeno della disoccupazione.

CANALETTI GAUDENTI,  
*relatore per la maggioranza.*

## RELAZIONE DELLA MINORANZA

ONOREVOLI SENATORI. — Il disegno di legge n. 1183 che, proveniente dalla Camera dei deputati, è ora all'esame e alla discussione della nostra Assemblea, propone essenzialmente questo: che con lo stanziamento di 20 miliardi all'anno per 10 anni, i Ministeri dei lavori pubblici e dell'agricoltura e foreste siano incaricati di provvedere all'esecuzione di « opere straordinarie di pubblico interesse » nelle « località economicamente depresse » situate nell'Italia centrale e settentrionale e precisamente in tutte le regioni ove non opera la « Cassa per il Mezzogiorno » contemplata nell'altro disegno di legge n. 1182, anch'esso contemporaneamente portato all'esame e alla discussione del Senato.

Appare ovvia la domanda pregiudiziale: che cosa si intende, non genericamente, ma concretamente, per « zona o località economicamente depressa »? Quali sono i criteri per stabilire che una data località o zona deve ritenersi tale? La disoccupazione? Lo spopolamento? L'assenza o il ritardo delle opere di bonifica? La mancanza o la insufficienza della irrigazione? L'assenza o la deficienza di fattori indispensabili alla vita civile, quali la viabilità, gli acquedotti, le scuole, le fognature? Oppure tutti questi elementi riuniti insieme?

La risposta preliminare a tali domande era tanto più indispensabile in quanto, a differenza del disegno di legge sulla « Cassa per il Mezzogiorno » ove le regioni meridionali vengono considerate come facenti parte di un tutto unico, qui, invece, si tratta di località che devono essere per così dire estrapolate dal rimanente territorio. Occorre quindi che queste siano reperite ed individuate alla stregua di caratteristiche previamente stabilite.

Era perciò necessario circoscrivere territorialmente tali località, indicando partitamente per ciascuna, i comuni che ne fanno parte.

Successivamente era necessario che per ognuna di tali zone venisse indicato il piano delle opere da eseguirsi e il relativo piano finanziario.

Nulla di ciò apparisce nel disegno di legge, il quale risulta, pertanto, generico, incompleto ed irrazionale.

Ma quali sono le opere straordinarie che dovrebbero essere eseguite nelle imprecisate zone o località « depresse » dell'Italia centro-settentrionale?

Il disegno di legge, nel secondo comma dell'articolo 1, le elenca alla rinfusa: sistemazione dei bacini montani, bonifica, irrigazione, trasformazione agraria, viabilità ordinaria non statale, acquedotti e fognature non principali.

Balza agli occhi di ciascuno la sproporzione enorme tra la vastità e la complessità delle opere che si dovrebbero compiere da una parte e l'esiguità dei mezzi finanziari dall'altra.

Invero, è senz'altro da respingere l'asserzione governativa secondo la quale le zone e località economicamente « depresse » nelle regioni del Centro e del Nord, territorialmente limitate rispetto a quelle dell'Italia del Sud e delle Isole, presenterebbero, in confronto di queste, « caratteristiche meno gravi e preoccupanti ».

La verità è (e la stessa indicazione, sia pure generica, dei lavori che dovrebbero esservi compiuti in base al 2° comma dell'articolo 1 lo prova) che esistono in tutte le regioni del Centro e del Nord dei « brani » di Mezzogiorno, delle zone tipicamente « meridionali », le cui caratteristiche di depressione economica e sociale sono gravi e preoccupanti quanto quelle del Sud.

Basterbbe citare il Delta Padano, o Basso Polesine, con una superficie di 71.700 ettari ove tra paludi e valli malsane vive una popolazione ridotta all'estremo della miseria e in condizio-

ni di vita intollerabili in un paese civile, senza strade, senza scuole, senza acquedotti, senza possibilità di lavoro, alloggiata in miserabili tuguri, costretta a bere l'acqua inquinata dal metano e perciò paurosamente preda della tubercolosi e delle malattie infettive.

Basterebbe citare, d'altro lato, la Maremma toscana, la cui povertà demografica, in provincia di Grosseto, arriva ai 41 abitanti per chilometro quadrato e dove la bonifica, razionalmente compiuta, significherebbe la possibilità di raddoppiamento della popolazione.

E per rimanere nella stessa Toscana, non abbiamo qui la zona dell'Apuania, con 23.000 disoccupati (la metà della classe operaia) e dove il progetto di sistemazione del bacino della Magra attende sempre di essere messo in esecuzione? Una tale opera, se eseguita, consentirebbe di immagazzinare le acque invernali e restituirle regolate nel periodo irrigatorio, nonché la possibilità di fornire almeno 100 milioni di metri cubi di acqua industriale agli stabilimenti.

E che dire dell'angoscioso problema della montagna, il quale investe non solo le zone di tutto l'arco alpino, ma anche le zone appenniniche?

Nella stessa Liguria, i funzionari periferici affermano che esistono 46 mila ettari di zone forestali, parte da difendere dal dissesto, parte da rimboschire, mentre 71 Comuni sono privi di acqua potabile.

Abbiamo citato alcuni esempi tra i più tipici. Ma tutti sanno che località e zone di tipo « meridionale » esistono in tutte le regioni e si potrebbe dire in tutte le provincie del Centro-Nord: nel Lazio, nell'Umbria, nelle Marche, in Lombardia e in Piemonte.

Ma vi è ancora una importante considerazione ed è che, nelle regioni considerate, vi sono delle zone le quali pur essendo economicamente avanzate, rischiano ogni anno di divenire « depresse », a causa delle alluvioni provocate dalla mancata sistemazione dei fiumi. Valga per tutte come esempio il Medio e Basso Veneto, nonché il Mantovano, ove è indispensabile l'attuazione del progetto di sistemazione Adige-Garda-Tartaro-Canal Bianco-Po di Levante. Ed anche qui abbiamo citato un solo esempio tipico, ma potremmo citarne altri in tutta una serie di regioni: dal Piemonte alla Toscana.

È evidente dunque che lo stanziamento di

200 miliardi, o più esattamente lo stanziamento di 20 miliardi per dieci anni, rappresenta una cifra assolutamente inadeguata. Ciò è stato abbondantemente provato da numerosi convegni tenutisi nelle regioni centro-settentrionali per il Piano della C.G.I.L. (che il Governo ha completamente ignorato) e perfino dagli stessi convegni dei proprietari agrari e dei funzionari ministeriali periferici.

Basterà ricordare il Convegno dei rappresentanti delle Bonifiche Emiliane tenutosi a Ferrara l'11 aprile 1950 e nel quale è stata affermata l'inderogabile necessità che all'Emilia siano assegnati annualmente 8 miliardi per dieci anni per opere di bonifica e di sistemazione montana.

Al Convegno regionale di Venezia tenuto il 2 luglio scorso, è stato affermato che per il finanziamento delle sole opere di bonifica, il Magistrato alle Acque e l'Ispettorato Agrario Compartimentale avevano previsto come programma per il 1949-50 la somma di 11 miliardi, dichiarata « esagerata » dai Ministeri dei lavori pubblici e dell'agricoltura.

Del resto, il citato convegno di Ferrara dell'11 aprile, nel suo ordine del giorno conclusivo, esplicitamente dichiarava:

« Perciò la somma prevista nel decennio per il Centro e Nord in lire 200 miliardi, per tenere conto delle necessità sovraesposte, e lasciando immutate le somme previste per opere di bonifica, dovrebbe essere portata ad oltre 300 miliardi ».

Se quindi la cifra di 200 miliardi è unanimemente riconosciuta alla periferia come insufficiente, qualora si intenda costringere in essa le opere che nella loro generica complessità vengono indicate nel disegno di legge in esame, occorrerà una discriminazione o fra le stesse zone che verranno definite « depresse », oppure fra i lavori che dovranno essere compiuti nell'ambito delle zone medesime.

A chi spetterà tale compito e in generale tutto il conseguente compito esecutivo? Il disegno di legge lo affida ai due Ministeri dei lavori pubblici e dell'agricoltura e, in definitiva, ad un Comitato di Ministri. Il che significa che al potere esecutivo e, dietro di esso, all'alta burocrazia, è affidato non solo il compito di tradurre in atto la legge in esame, ma addirittura di completarla, di perfezionarla in tutto ciò che essa ha di manchevole, e cioè nella definizione

del concetto di « località depressa », nella elencazione di tali località, nella stesura dei piani tecnici e finanziari per ciascuna di esse.

ONOREVOLI SENATORI. — Riteniamo di avere dimostrato come il presente disegno di legge manca dell'elaborazione necessaria affinché possa realmente corrispondere allo scopo che si prefigge. Vi basti dire che esso non è stato affatto preso in esame dalla speciale Commissione all'uopo nominata dalla Presidenza della nostra Assemblea, la quale Commissione, a maggioranza, in una sola seduta, ha deciso, senza esaminarli, di proporre all'Assemblea l'approvazione di questo e del disegno di legge sulla « Cassa per il Mezzogiorno ».

È evidente che la fretta di approvare nelle condizioni presenti l'attuale disegno di legge, è determinata da presupposti di carattere politico e propagandistico piuttosto che dalla

preoccupazione di offrire alle regioni centro-settentrionali uno strumento legislativo organicamente elaborato e suscettibile di divenire effettivamente operante secondo le aspirazioni delle popolazioni e i bisogni impellenti della economia nazionale.

L'opposizione vi propone quindi di invitare il Governo a sottoporre al Parlamento, per ciascuna zona o località ritenuta « depressa » delle regioni centrali e settentrionali d'Italia, distinti provvedimenti ognuno dei quali contenga un piano generale delle opere da eseguirsi, il piano finanziario, nonché l'indicazione dell'organo amministrativo incaricato dell'esecuzione.

L'opposizione si riserva di presentare conseguentemente al Senato un ordine del giorno ispirato a questi concetti.

RAVAGNAN, *relatore per la minoranza.*

## DISEGNO DI LEGGE

## Art. 1.

*Indicazione delle opere.*

A partire dall'esercizio finanziario 1950-51 e fino all'esercizio 1959-60 incluso, i Ministeri dei lavori pubblici e dell'agricoltura e delle foreste provvederanno, nell'ambito delle rispettive competenze e sostenendo gli oneri previsti a carico dello Stato dalla legislazione vigente, a fare eseguire opere straordinarie di pubblico interesse nelle località economicamente depresse delle regioni e provincie della Repubblica diverse da quelle indicate nell'articolo 3 della legge..... relativa all'istituzione della «Cassa per opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia meridionale».

Le opere di cui al comma precedente comprendono quelle per la sistemazione dei bacini montani, la bonifica, l'irrigazione, la trasformazione agraria, anche in dipendenza dei programmi per la riforma fondiaria, la viabilità ordinaria non statale, gli acquedotti e relative fognature principali.

Per la esecuzione delle opere, che, a norma delle leggi in vigore, sono in parte a carico degli enti locali, i finanziamenti a favore di questi ultimi sono assicurati dalla Cassa depositi e prestiti con preferenza assoluta su altri in armonia a quanto previsto dall'articolo 5 della legge.....

L'inclusione di opere nel programma dei lavori importa l'applicazione del secondo comma dell'articolo 20 della legge 3 agosto 1949, n. 589, e l'estensione dei benefici previsti dall'articolo 13 della medesima legge in favore dei comuni e delle provincie dell'Italia meridionale e insulare.

La dichiarazione e la delimitazione di zona depressa è fatta dal Comitato dei Ministri di concerto col Ministro del tesoro.

Le indennità da corrispondere ai proprietari dei terreni espropriati in esecuzione dei programmi per la riforma fondiaria non rientrano fra le spese che devono essere sostenute con i finanziamenti previsti dall'articolo 5.

Restano fermi le attribuzioni e gli oneri dei Ministeri competenti per le spese, anche straordinarie, alle quali lo Stato provvede con carattere di generalità, al cui finanziamento vien fatto fronte mediante stanziamenti nei singoli stati di previsione dei Ministeri suddetti.

L'erogazione dei contributi, dei sussidi e dei concorsi dipendenti dagli oneri di cui al comma primo, se prevista in forma continuativa, può essere effettuata in periodi di tempo abbreviati, capitalizzando le annualità al tasso che sarà annualmente fissato per le analoghe operazioni previste dall'articolo 5 della legge.....

## Art. 2.

*Viabilità ordinaria non statale e acquedotti.*

Per le opere riguardanti la viabilità ordinaria non statale, da eseguirsi a sensi dell'articolo 1, lo Stato potrà assumere a totale o parziale suo carico la spesa di sistemazione di strade esistenti, anche se per tali opere non sia prevista la concessione di contributi dello Stato. Potrà inoltre assumere a totale o parziale suo carico la costruzione di nuove strade per le quali non sia previsto alcun contributo.

Per gli acquedotti da eseguirsi a sensi dell'articolo 1 lo Stato potrà assumere a totale suo carico la costruzione delle opere principali di raccolta e di adduzione, ivi compresi i serbatoi ed escluso comunque quanto attiene alla rete di distribuzione.

## Art. 3.

*Approvazione delle opere e dei programmi di spesa.*

I programmi delle opere da eseguirsi in ogni esercizio finanziario saranno predisposti e coordinati di concerto fra i Ministeri interessati per l'ammontare annuo di lire 20 miliardi e sottoposti all'approvazione di un Comitato di Ministri designati dal Consiglio dei Ministri.

Con decreto da emanarsi dal Ministro competente è dichiarata, a tutti gli effetti, la pubblica utilità delle opere approvate.

Le opere stesse sono considerate indifferibili ed urgenti ai sensi e per gli effetti dell'articolo 71 della legge 25 giugno 1865, n. 2359.

## Art. 4.

*Zone depresse di montagna.*

Nella predisposizione e coordinazione dei programmi, di cui all'articolo precedente, dovranno essere tenute in particolare considerazione le necessità delle zone depresse di montagna.

## Art. 5.

*Finanziamento delle opere.*

Nell'esercizio finanziario 1950-51 si farà fronte alla spesa per l'esecuzione delle opere di cui all'articolo 1 con prelievo della quota parte della somma di 55 miliardi spettante alle regioni e provincie di cui allo stesso articolo 1 e contemplata dall'articolo 18 della legge 23 aprile 1949, n. 165; tale quota parte da prelevarsi dal conto speciale (fondo lire) di cui all'articolo 2 della legge 4 agosto 1948, n. 1108, viene determinata nella somma di lire 12 miliardi e 59.313.000.

Per la differenza occorrente per raggiungere l'importo di 20 miliardi, e cioè per lire 7 miliardi e 940.687.000, sarà provveduto con stanziamento di pari somma a carico del bilancio del Ministero del tesoro per l'esercizio 1950-51. A tale spesa si farà fronte con quota parte delle maggiori entrate derivanti dalla elevazione dal 75 per cento al 76 per cento della quota spettante all'Erario sul provento lordo del

monopolio dei tabacchi, nonchè dai seguenti provvedimenti:

decreto-legge 11 marzo 1950, n. 50;

decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1950, n. 51, concernente i prezzi di vendita al pubblico di tabacchi lavorati nazionali;

decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1950, n. 52, concernente i prezzi di vendita al pubblico delle pietrine focaie;

decreto ministeriale 10 marzo 1950, concernente i prezzi di vendita al pubblico di sigarette di produzione estera;

decreto ministeriale 10 marzo 1950, concernente il prezzo di vendita al pubblico dei fiammiferi;

decreto ministeriale 1° agosto 1949, concernente variazioni d'imposta e prezzi di vendita dei fiammiferi.

A partire dall'esercizio finanziario 1951-52 in ciascuno degli esercizi finanziari fino a quello 1959-60 incluso, sarà stanziata la somma complessiva di 20 miliardi ripartita fra il Ministero dei lavori pubblici e quello dell'agricoltura e delle foreste in relazione ai programmi relativi alle opere di cui all'articolo 1.

## DISPOSIZIONE FINALE.

## Art. 6.

Con decreti del Ministro del tesoro sarà provveduto alle variazioni di bilancio necessarie per l'attuazione della presente legge.